

Causa C-273/00

Procedimento promosso

da

Ralf Sieckmann

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Bundespatentgericht)

«Marchi d'impresa — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva  
89/104/CEE — Art. 2 — Segni atti a costituire un marchio d'impresa —  
Segni che possono essere riprodotti graficamente — Segni olfattivi»

Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il  
6 novembre 2001 . . . . . I-11739  
Sentenza della Corte 12 dicembre 2002 . . . . . I-11754

Massime della sentenza

*Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Segni atti a costi-  
tuire un marchio — Segni non atti ad essere percepiti visivamente — Inclusione —  
Presupposto — Segni che possono essere riprodotti graficamente — Segni olfattivi  
(Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 2)*

L'art. 2 della direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è atto ad essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica — in particolare mediante figure, linee o caratteri — che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva. Qua-

lora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.

(v. punti 55, 73 e dispositivo 1-2)